



COMUNE di TORTORA

PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 – 87020 TORTORA

Codice Fiscale – Partita I.V.A. 00407150788

www.comune.tortora.cs.it

REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE DI SCRITTE, INSEGNE, TARGHE NEL TERRITORIO COMUNALE E NORME PARTICOLARI PER LA INSTALLAZIONE DELLE STESSE NELLE ZONE DI INTERESSE STORICO ED AMBIENTALE DEL COMUNE.

ALLEGATO "A"

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N° 10 del 28/04/2008

SOMMARIO

Nessuna voce di sommario trovata.

ARTICOLO 1

Norme Generali.

Possono essere autorizzate scritte, insegne, targhe ed infissioni pubblicitarie aderenti ai muri degli edifici, senza tuttavia coprirne o alternarne gli elementi architettonici esistenti purché contenuti entro i sestri dei vani di apertura dell'esercizio o comunque entro gli spazi esterni e non oltre la superficie massima corrispondente a quella della parete interna del vano del negozio parallela all'allineamento stradale.

ARTICOLO 2

Insegne frontali.

- a) Le iscrizioni, corrette nella ortografia e decorose nella grafia dovranno corrispondere alle "voci" comprese nella licenza di esercizio ed essere contenute entro un massimo di due righe.
- b) Le insegne dovranno essere costituite da iscrizioni con soli segni alfabetici e da disegni raffiguranti eventuali marchi di fabbrica. Altri disegni e figure saranno consentiti a giudizio insindacabile della Commissione Edilizia.
- c) Ogni singola lettera e disegno non potrà superare l'altezza massima di cm. 50 e la sporgenza di cm. 10 dalla facciata degli edifici. L'orlo inferiore delle insegne dovrà essere ad altezza non inferiore a mt. 2,20 dal suolo o a quella maggiore all'altezza che sarà di volta in volta stabilita dal Sindaco per ragioni di sicurezza.
- d) Potranno autorizzarsi iscrizioni su pannelli, cassonetti e simili da porre entro i sestri delle aperture degli esercizi, purché non sporgano oltre l'imbotte di dette aperture e le dimensioni dei pannelli stessi siano in giusta proporzione con l'altezza degli anzidetti sestri. Nei casi in cui l'insegna sia posta al di sotto di balconi, bow windows, riseghe per marcapiano e simili, potrà essere consentita la installazione di insegne con retrostanti cassettoni e pannelli purché in armonia con l'estetica dell'edificio e dell'ambiente.
- e) E' vietata l'apposizione di insegne in aderenza agli spigoli dei fabbricati, quando sussistano edicole religiose, stemmi, fregi, segnali di traffico verticali, lapidi e simili, ovvero quando lo spigolo abbia particolare pregio architettonico.

ARTICOLO 3

Insegne a bandiera con iscrizioni in linea orizzontale.

- a) Deve autorizzarsi l'installazione di insegne a bandiera, con iscrizioni in linea orizzontale, purché non superino la sporgenza massima di m. 1,50 (*comprensiva delle strutture di sostegno*) da ciascuna fronte dell'edificio. Detta sporgenza dovrà essere ridotta in rapporto al numero delle lettere che compongono la scritta in modo che ogni singola lettera non superi la larghezza di cm. 25 e comunque l'oggetto dovrà essere contenuto a cm. 50 dall'orlo del marciapiede verso l'interno.
- b) L'altezza massima dell'insegna non potrà superare cm. 35 se l'iscrizione sarà contenuta su di una sola riga, cm. 60 se su due righe.
- c) Il bordo inferiore delle dette insegne, che aggettino su spazi destinati a marciapiedi pubblici, non potrà essere a meno di **m. 4,25** dal sottostante piano di calpestio, mentre per quelle aggettanti su spazi privi di marciapiedi, l'anzidetto bordo inferiore dovrà essere almeno a **m. 4,50** dal piano stradale.
- d) Per il tipo di insegna di cui al presente articolo 3 vale quanto indicato al precedente articolo 2 punti a) e b); per altro, potranno eccezionalmente essere autorizzate insegne su pannelli con iscrizioni bifacciali, purché detti pannelli non superino le seguenti misure: oggetto,

comprese le strutture di sostegno, dalla facciata dell'edificio cm. 100 – altezza cm. 60 – spessore cm. 10.

- e) Le insegne di cui al presente articolo dovranno distare da altre insegne a bandiera di qualunque tipo non meno di m. 2,00 misurati nel senso dell'altezza e non meno di m. 5,00 misurati sul piano orizzontale parallelamente alla facciata dell'edificio.

ARTICOLO 4

Insegne a bandiera con iscrizioni in linea verticale.

- a) Potranno autorizzarsi insegne a bandiera con iscrizioni in linea verticale lungo le facciate degli edifici, purché dette iscrizioni siano su di una sola linea verticale e non superino la lunghezza complessiva massima di m. 6,00. Detta lunghezza dovrà essere ridotta in rapporto al numero delle lettere che compongono la scritta, in modo che ogni singola lettera non superi l'altezza di cm. 50.
- b) Per il tipo di insegna di cui al presente articolo 4 vale quanto stabilito ai precedenti articolo 3 punto c) ed articolo 2 punti a) – salvo per ciò che riguarda l'iscrizione che deve essere su di una sola riga verticale – e b); peraltro potranno eccezionalmente essere autorizzate insegne su pannelli con iscrizioni bifacciali purché detti pannelli non superino le seguenti misure: larghezza cm. 60 – altezza cm. 250 – spessore cm. 10 – oggetto, comprese le strutture di sostegno, dalla facciata dell'edificio cm. 100 ed, in ogni caso, contenuto a cm. 50 dall'orlo del marciapiede verso l'interno.
- c) Le insegne di cui al presente articolo dovranno distare da altre insegne a bandiera di qualunque tipo non meno di m. 2,00 misurati nel senso dell'altezza e non meno di mt. 5,00 misurati sul piano orizzontale parallelamente alla facciata dell'edificio.

ARTICOLO 5

Insegne a bandiera sostenute da pali.

Nei casi in cui non esista altra soluzione tecnica possibile, potranno autorizzarsi insegne a bandiera con iscrizioni in linea orizzontale alle condizioni indicate nei precedenti articoli 2 e 3; ove trattasi di insegne con le iscrizioni in linea verticale esse non dovranno comunque superare la lunghezza di m. 3,00 ed osservare le altre prescrizioni di cui all'articolo 4. In ogni caso i pali sostenenti le insegne dovranno insistere su sedime di proprietà privata non soggetto ad uso pubblico.

ARTICOLO 6

Installazioni pubblicitarie negli impianti distribuzione carburanti.

Negli impianti di distribuzione carburanti, oltre agli arredi pubblicitari di cui ai precedenti articoli, sono consentite particolari installazioni pubblicitarie a carattere temporaneo che non coprano, alterino o deturpino gli elementi architettonici ed ambientali esistenti.

ARTICOLO 7

Targhe professionali e similari.

Le targhe, indicative di attività professionali o commerciali, saranno ammesse comprese nel vano della porta o finestra ed aderenti al davanzale oppure al lato degli ingressi degli stabili, e dovranno se multiple, essere coordinate ed armonizzate tra loro nelle dimensioni e nel materiale. Dette targhe non potranno superare le dimensioni di cm. 50 x 50 e, se luminose, avere una sporgenza massima di cm. 5, con apparecchiature elettriche isolate e non visibili dall'esterno.

ARTICOLO 8

Divieti.

- a) Sono vietate le installazioni pubblicitarie di qualunque tipo che per forma, colore, dimensioni, simboli, raffigurazioni, intensità d'illuminazione ed ubicazione siano ritenute pregiudizievoli alle esigenze delle segnalazioni di viabilità e possano con queste dar luogo a confusioni.
- b) Sono vietate le installazioni pubblicitarie luminose intermittenti o con effetti dinamici, comportanti circuiti a relais di commutazione, e parimenti quelle la cui brillantezza o luminosità superi il valore di 2 stilb (2 sb = 2 cand/cmq.):
- c) Sono vietate le installazioni pubblicitarie non rispondenti ai requisiti contemplati agli articoli precedenti eccettuati gli addobbi pubblicitari a breve termine (periodo natalizio, carnevale, festività o manifestazioni particolari) che non siano ritenuti pregiudizievoli al decoro urbano, eccettuati i cartelloni o tabelloni pubblicitari posti in fregio a strade provinciali e statali nei tratti correnti in zone agricole del vigente P.R.G. e fatta salva la pubblicità affissionale.
- d) Sono vietate le installazioni pubblicitarie luminose a luce diretta e non schermata.

ARTICOLO 9

Osservanza di altre norme vigenti.

Le installazioni di cui alle presenti norme restano inoltre soggette alle specifiche prescrizioni di cui al vigente Regolamento Edilizio ed Urbanistico del Comune di Tortora. Sono soggette al preventivo Nulla–Osta Paesaggistico-Ambientale, le installazioni che a giudizio della Commissione Edilizia Comunale, siano tali da incidere sull'assetto Ambientale delle zone sottoposte a Vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 (insegne su pali, a bandiera o di dimensioni vistose e non contenute nelle partiture architettoniche degli edifici) nonché quelle previste su edifici monumentali Vincolati ai sensi della Legge 01/06/1939, n. 1089.

ARTICOLO 10

Norme transitorie.

Le opere anzidette, attualmente esistenti, se difformi dalle norme sopra indicate potranno essere tuttavia tollerate purché a suo tempo collocate in seguito a regolare autorizzazione. Se autorizzate con provvedimento a termine o per un periodo determinato, come nel caso della pubblicità affine, saranno sottoposte a revisione e potranno essere tollerate per un periodo massimo non superiore a tre anni decorrente dalla data di installazione dell'impianto attualmente esistente. In caso di voltura di autorizzazioni o concessioni per gli impianti di che trattasi, questi potranno essere tollerati per un periodo massimo di tre anni decorrente dalla data di esecutorietà delle presenti norme. Nei casi di nuova sistemazione, strutturazione o trasformazione degli impianti, questi dovranno essere adeguati alle nuove norme. Analogamente si procederà nei casi di sistemazione ambientale di un'area urbana, edificata o no, ovvero di costruzione, ricostruzione o bonifica di un edificio o di un isolato.

ARTICOLO 11

Norme per la presentazione delle domande relative a scritte, insegne, targhe ed affissioni pubblicitarie.

Gli interessati dovranno indicare sulla domanda di autorizzazione la ditta esecutrice dei lavori (ragione sociale, titolare o rappresentante legale, sede).

Tale domanda dovrà essere redatta in carta legale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) Documentazione fotografica a colori che comprenda la fronte dell'intero edificio nonché il piano od i piani nei quali si intende collocare l'insegna, mostra vetrina e simili.

- b) Tre copie dei disegni riproducenti pianta, prospetti e sezione, quotati delle opere (con le relative strutture di sostegno e apparecchiature ausiliarie) di cui si chiede l'autorizzazione, con il prospetto architettonico esterno dei locali e spazi in cui dette opere sarebbero collocate.
- c) Una breve relazione tecnica dei lavori da eseguire con la descrizione dei materiali posti in opera, dei colori, della quantità e della intensità delle luci, ed ogni altro particolare che serva ad illustrare l'oggetto della domanda ed i disegni presentati.

La domanda sottoscritta dal richiedente e dall'esecutore dei lavori, corredate di tutti i documenti necessari e debitamente istruite e controllate dall'Ufficio Tecnico Comunale, dovranno essere sottoposte al giudizio del Responsabile dell'Area Urbanistica, il quale, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale sull'opportunità dell'insegna in relazione al decoro ambientale, all'estetica architettonica, alla reale situazione di fatto e ad ogni altro elemento che possa interessare la pubblica Amministrazione, deciderà se concedere o negare la prescritta autorizzazione.

ARTICOLO 12

Sanzioni e provvedimenti avverso le installazioni abusive – Responsabilità.

Le contravvenzioni a qualunque disposizione del presente Regolamento sono sottoposte alle disposizioni e penalità previste dalle leggi vigenti per le infrazioni ai regolamenti comunali.

La contestazione di ogni contravvenzione, oltre le sanzioni specifiche, comporta anche l'obbligo di cessare immediatamente dal fatto abusivo e di procedere al ripristino dello stato dei luoghi e cose che siano stati manomessi.

Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e comunque in misura non inferiore a € 516,00 (*Euro cinquecentosedici/00*).

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti, e degli esecutori delle opere, nei limiti delle rispettive competenze per violazioni di norme previste dalle leggi vigenti.